



Votazione popolare cantonale del 23 settembre 2012

Spiegazioni del Gran Consiglio

Revisione parziale della Costituzione cantonale (riforma territoriale)

In futuro, 11 regioni dovranno svolgere i compiti degli attuali 11 distretti, 14 corporazioni regionali e 39 circoli. In questo modo vengono semplificate le strutture al livello statale intermedio, ciò che porta a maggiore trasparenza, aumenta la sicurezza giuridica e migliora i presupposti per l'adempimento regionale dei compiti. Viene così attuata un'esigenza centrale della riforma territoriale e dei comuni.

Con la revisione parziale della Costituzione cantonale, le 11 nuove regioni vengono fissate al massimo livello normativo. Queste saranno corporazioni di diritto pubblico e a partire dal 2015 serviranno ai comuni e al Cantone quali enti incaricati dei compiti da svolgere.

Spiegazioni da pag. 3

Proposta in votazione pag. 7



Care concittadine, cari concittadini,
vi sottoponiamo la seguente proposta in votazione:

Revisione parziale della Costituzione cantonale (riforma territoriale)

Il 13 giugno 2012, il Gran Consiglio ha trattato la revisione parziale della Costituzione cantonale (riforma territoriale), licenziandola a destinazione della votazione popolare con 93 voti contro quattro e nessuna astensione.

Riforma territoriale

Circoli

Corporazioni
regionali

Distretti

A. La proposta in dettaglio

1. Situazione iniziale

Nella sessione di febbraio 2011, il Gran Consiglio si è occupato a fondo della riforma dei comuni e della riforma territoriale. In questa occasione il Parlamento si è espresso a favore di una semplificazione radicale delle strutture statali, che dovrà avvenire da un lato con una **riforma dei comuni** e dall'altro con una **riforma territoriale**. Mentre la riforma dei comuni ha come oggetto i comuni, i comuni patriziali e gli enti incaricati della collaborazione intercomunale, la riforma territoriale si riferisce al cosiddetto livello intermedio, che comprende i distretti, le corporazioni regionali e i circoli.

Per quanto concerne la riforma territoriale, il Gran Consiglio ha espresso i seguenti intenti strategici:

- Gli attuali distretti e le attuali corporazioni regionali devono confluire in 8–11 regioni, stabilite dall'autorità.
- Alle regioni andranno delegate la giurisdizione civile e penale degli attuali distretti.
- Le regioni potranno servire ai comuni per adempiere ai compiti sovracomunali e dovranno essere prive di competenze in materia fiscale e legislativa.
- Gli organi decisionali delle regioni potranno essere costituiti esclusivamente da membri dei municipi.
- I compiti amministrativi cantonali potranno essere delegati alle regioni.
- Le regioni dovranno essere definite prima del 1° gennaio 2013.
- Ai circoli non andranno più delegati compiti amministrativi cantonali. Fino all'attuazione delle strutture a livello re-

gionale, i circoli dovranno comunque adempiere anche in futuro ai compiti intercomunali.

- La riforma delle strutture andrà eseguita in modo indipendente dalla discussione sulla modifica del sistema elettorale per il Gran Consiglio.

Queste direttive del Gran Consiglio sono state determinanti per l'elaborazione della presente proposta.

2. Regioni quale livello intermedio

Al posto degli attuali 11 distretti, 14 corporazioni regionali e 39 circoli, al cosiddetto livello intermedio vengono create 11 regioni quali enti di diritto pubblico. Esse ricevono i compiti dai comuni o dal Cantone. Si tratta di compiti affini alla giustizia e amministrativi. Quale compito amministrativo, le regioni devono ad esempio occuparsi della pianificazione territoriale e del piano direttore regionali. I compiti affini alla giustizia nel settore dello stato civile, nonché del diritto sull'esecuzione e sul fallimento, di cui oggi si occupano i circoli, andranno delegati alle regioni. Questi compiti vengono già oggi svolti in molti luoghi attraverso forme di collabo-

razione tra i circoli. Allo stesso modo le regioni divengono responsabili degli uffici dei curatori professionali nel quadro del diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti.

Le circoscrizioni giudiziarie per i tribunali regionali quali tribunali di prima istanza nella giurisdizione civile e penale coincidono con il territorio delle regioni.

Il concreto assetto organizzativo, soprattutto per quanto riguarda gli organi/l'organizzazione delle regioni, andrà discusso e deciso nel quadro del successivo processo legislativo.

3. Undici regioni

Considerando aspetti relativi a un adempimento dei compiti ottimale, nonché riflessioni politiche, vengono create 11 regioni, che in sostanza riprendono l'attuale suddivisione in distretti. L'attribuzione dei comuni alle regioni Albula, Bernina, Engiadina Bassa/Val Müstair, Imboden, Landquart, Maloja, Moesa, Plessur, Prättigau/Davos, Surselva e Viamala avverrà nel diritto derivato. Agli eventuali comuni interessati sarà così concesso un considerevole diritto di partecipazione.



Regione	Numero di comuni 2012	Popolazione 2010		Sup. (ha)
		numero	in %	
Albula	22	8 227	4.27%	68 361
Bernina	2	4 629	2.40%	23 720
Engiadina Bassa/ Val Müstair	13	9 670	5.02%	119 678
Imboden	7	18 773	9.75%	20 376
Landquart	8	23 090	11.99%	17 464
Maloja	12	18 652	9.68%	97 341
Moesa	17	7 863	4.08%	49 610
Plessur	13	41 070	21.32%	28 528
Prättigau/Davos	13	26 198	13.60%	85 340
Surselva	41	21 777	11.31%	137 339
Viamala	28	12 672	6.58%	62 758
Totale (11)	176	192 621	100.00%	710 515

4. Nessun futuro per i circoli

I circoli, un tempo importanti e che nel XIX secolo si riallacciavano agli storici Vecchi Comuni, hanno nel recente passato visibilmente perso importanza. Con la dissociazione dei compiti giudiziari entrata in vigore il 1° gennaio 2011, i circoli sono stati completamente esonerati dai compiti legati alla giustizia. La proposta tiene conto di questo sviluppo. I circoli quali enti di diritto pubblico con organi propri verranno sciolti con l'entrata

in vigore della suddivisione del Cantone in regioni (presumibilmente per il 2015). Un'eccezione è costituita dai circoli che si occupano di compiti delegati dai comuni, che dovranno poter continuare il loro lavoro per altri due anni. I circoli andranno mantenuti quale circondario elettorale per il Gran Consiglio. Per questo non è tuttavia più necessario che dispongano di un'entità legale con propri organi.

Le conseguenze strutturali della presente riforma territoriale possono essere rappresentate come segue:

Istituzione	Oggi	Nuovo
Corporazioni regionali	14 enti di diritto pubblico	11 enti di diritto pubblico
Distretti	11 circoscrizioni giudiziarie con capacità giudiziaria e di agire limitata	11 circoscrizioni giudiziarie
Circoli	39 enti di diritto pubblico cantonale	39 circondari elettorali senza entità legale e senza organi

In questo modo il livello intermedio viene semplificato e riassunto nell'istituzione «regione».

5. Tempi per l'attuazione

Il 1° gennaio 2015 dovranno entrare in vigore le basi legali determinanti per le regioni. A partire da questa data le regioni dovranno essere a disposizione per adempiere ai compiti. La maggior parte dei circoli verrà sciolta per questa data. I distretti e le corporazioni regionali continueranno a esistere per altri due anni. Il periodo transitorio di due anni garantisce un ordinato trasferimento dei compiti.

B. Proposta

Il Gran Consiglio ha trattato la revisione parziale della Costituzione cantonale (riforma territoriale) nella sessione di giugno 2012 (sessione extra muros di Samnaun), licenziandola a destinazione della votazione popolare con 93 voti contro 4 e nessuna astensione. In questo senso vi invitiamo, care concittadine e cari concittadini, ad accogliere questa proposta.

In nome del Gran Consiglio

Il Presidente: *Ueli Bleiker*

L'attuario: *Claudio Riesen*

Proposta in votazione

Costituzione del Cantone dei Grigioni

accettata dal Popolo il ...

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del 28 febbraio 2012,

decide:

I.

La Costituzione del Cantone dei Grigioni del 18 maggio e 14 settembre 2003 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3

³ I comuni determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone.

Art. 10 cpv. 1

¹ Il diritto di elezione e di voto è garantito secondo la forma del suffragio universale, libero, diretto e segreto e nel rispetto del principio di uguaglianza. Restano riservate le votazioni per alzata di mano in occasione di assemblee comunali.

Art. 11 n. 4, 5 e 6

Le e gli aventi diritto di voto eleggono:

4. i membri dei tribunali regionali;
5. abrogato
6. abrogato

Art. 26 cpv. 1

¹ Il Cantone, le regioni e i comuni nonché le altre corporazioni di diritto pubblico e gli altri istituti autonomi rispondono, indipendentemente dalla colpa, dei danni che i loro organi e le persone a loro sottoposte hanno illecitamente causato nell'esercizio delle attività connesse al servizio.

Art. 27 cpv. 3

³ Il Cantone è suddiviso in al massimo 39 circondari elettorali. La legge disciplina l'appartenenza dei comuni ai circondari elettorali, nonché le conseguenze di aggregazioni di comuni sul numero di circondari elettorali.

Art. 54 n. 2

La giurisdizione civile e penale è esercitata:

2. dai tribunali regionali quali tribunali cantonali inferiori.

Art. 55 cpv. 2 n. 2

² In veste di corte costituzionale, il Tribunale amministrativo giudica:

2. i ricorsi per violazione dell'autonomia dei comuni e di altri enti di diritto pubblico, nonché delle Chiese riconosciute dallo Stato.

Titolo intermedio che precede l'art. 68

2. REGIONI

Art. 68

Regioni

¹ Il Cantone è suddiviso nelle regioni seguenti:

1. Albula;
2. Bernina;
3. Engiadina Bassa/Val Müstair;
4. Imboden;
5. Landquart;
6. Maloja;
7. Moesa;
8. Plessur;
9. Prättigau/Davos;
10. Surselva;
11. Viamala.

² La legge disciplina l'appartenenza dei comuni alle regioni.

Art. 69

Abrogato

Art. 70

Abrogato

Art. 71

¹ Le regioni sono corporazioni del diritto pubblico cantonale e assolvono esclusivamente i compiti loro assegnati dal Cantone o dai comuni. Regioni

² L'organizzazione delle regioni e i diritti politici si conformano alla legge.

³ Le regioni costituiscono le circoscrizioni giudiziarie per i tribunali regionali.

Art. 72

Abrogato

Art. 73

Abrogato

Art. 74

¹ Il Governo esercita, nei limiti previsti dal diritto cantonale, la vigilanza sulle regioni. Fa eccezione la vigilanza sulla giustizia.

² Per quanto attiene ai compiti che i comuni hanno delegato alle regioni, la vigilanza si limita al controllo della legalità, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 76 cpv. 2

² Il Cantone, le regioni e i comuni cooperano fra loro nell'adempimento dei compiti pubblici. Nel limite del possibile si deve favorire la collaborazione con i privati.

Art. 108

¹ I circoli che assolvono compiti loro delegati dai comuni continuano a esistere fino ad al massimo due anni dopo l'entrata in vigore della suddivisione del Cantone in regioni quali corporazioni del diritto pubblico cantonale. La durata di carica delle e dei presidenti, nonché delle e dei loro supplenti dei circoli rimanenti è prorogata fino al momento dell'abrogazione. Circoli, distretti,
corporazioni
regionali

² Fino alla fine del 2016, i distretti costituiscono le circoscrizioni giudiziarie per la giurisdizione civile e penale. Il loro stato giuridico si conforma alla legge.

³ A partire dall'entrata in vigore della suddivisione del Cantone in regioni, non sarà più ammesso assegnare compiti ai circoli e alle corporazioni regionali.

⁴ La responsabilità dello Stato per i circoli, i distretti e le corporazioni regionali, nonché la vigilanza su di essi sono garantite per l'intera durata

della loro esistenza nella misura prevista dalla Costituzione del Cantone dei Grigioni del 18 maggio 2003/14 settembre 2003.

II.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum obbligatorio.
Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.



Votare è più facile di quanto si pensi!

Se la domenica di votazione dovesse essere assente o non potesse recarsi alle urne, ha le seguenti possibilità per votare:

1. Voto anticipato

Anche nel Suo Comune durante almeno due dei quattro giorni che precedono il giorno della votazione ha l'opportunità

- di recarsi alle urne
oppure
- di consegnare la scheda di voto
in busta chiusa presso un ufficio
del Comune.

2. Voto per corrispondenza

La necessaria documentazione (busta di trasmissione, busta per le schede) Le viene spedita automaticamente dal Comune. La busta di trasmissione o la carta di legittimazione deve assolutamente essere **firmata** da Lei, in caso contrario il Suo voto è nullo.

In seguito ha due possibilità per votare per corrispondenza: consegnare la busta di trasmissione alla posta oppure imbucarla in una delle **bucallettere dell'amministrazione comunale designate dal Comune**.

La Sua cancelleria comunale risponderà a tutte le domande relative al voto anticipato e per corrispondenza. Voglia inoltre leggere le pubblicazioni ufficiali.